



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 267/2000. Giudizio: Corte di Appello di Napoli - Sannio Ambiente e Territorio srl + Provincia di Benevento c/Lapidei del Monforte srl.
-----------------	--

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 45 del 12/07/2021

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

Premesso che:

La società "Lapidei del Monforte srl" con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Benevento deduceva:

- 1) di aver stipulato con la "Fibe Campania SpA" poi società assorbita dalla Fibe SpA, un contratto di locazione e affitto di un fondo sito nel territorio del Comune di Fragneto Monforte, località Toppa Infuocata per lo stoccaggio temporaneo del materiale CRD (combustibile da rifiuti) con scadenza al 30.09.2010 ;
- 2) l'art.9 del contratto prevedeva espressamente che la società conduttrice si impegnasse a restituire, alla scadenza della locazione, le aree occupate libere da persone, cose, materiali di lavorazione e da ogni manufatto eventualmente realizzato e nelle condizioni previste dal progetto di sistemazione finale;
- 3) a seguito del D.L. n. 107 del 17.06.2008 accorpato in sede di conversione dalla L. 123/08 al D.L. 90/08, la Provincia di Benevento era subentrata in tutti i rapporti negoziali stipulati dalla Fibe SpA e aveva costituito la Sannio Ambiente e Territorio, società in house (SAMTE srl) per la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà della Provincia;
- 4) non avendo più percepito i canoni dalla Fibe srl dall'ottobre del 2008, aveva invitato e diffidato la subentrante SAMTE srl al pagamento dei canoni di locazione ma quest'ultima si dichiarava estranea al contratto di locazione rilevando che il sito di stoccaggio era stato oggetto di provvedimento di sequestro;
- 5) ciononostante la SAMTE srl aveva continuato ad utilizzare ed occupare senza titolo le aree oggetto della cessata locazione, pur a seguito del provvedimento di dissequestro definitivo emesso in data 20.12.2013 dal Tribunale di Napoli;
- 6) la società ricorrente chiedeva altresì, che l'Ente Provincia e la SAMTE srl, in solido o ciascuna secondo la propria responsabilità, fossero condannate alla restituzione delle aree libere da ogni cosa e al ripristino-bonifica delle aree oggetto del sito di stoccaggio, nonché al risarcimento dei danni per la protratta occupazione *sine titulo* delle aree.

La Provincia di Benevento a la SAMTE srl si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del ricorso.

Il Tribunale di Benevento con Sentenza n. 689/2016 accoglieva parzialmente la domanda e condannava entrambe le resistenti solidamente a rilasciare, entro sei mesi dalla data della decisione, l'immobile in oggetto, libero da persone e vuoto di cose, in favore della società ricorrente, ferma l'inesistenza di un

obbligo di bonifica, condannava la sola Provincia di Benevento al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio e infine compensava le spese.

Avverso la suddetta Sentenza la Provincia di Benevento e la SAMTE srl proponevano appello, mentre la Lapidei del Monforte srl proponeva appello incidentale.

La Corte di Appello di Napoli, 2^a sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello principale proposto dalla società SAMTE srl e dalla Provincia di Benevento e su quello incidentale proposto dalla società Lapidei del Monforte srl avverso la Sentenza n. 689/2016 depositata il 9.3.2016 del Tribunale di Benevento così definitivamente provvede:

- 1- rigetta l'appello principale;
- 2- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento e la SAMTE srl a restituire alla società Lapidei del Monforte srl il fondo in agro Toppa Infuocata di Fragneto Monforte libero da persone e cose, previa realizzazione delle opere necessarie al ripristino ed alla bonifica del sito di stoccaggio delle eco-balle;
- 3- condanna la Provincia di Benevento e la società SAMTE srl in solido al pagamento delle spese del doppio grado che liquida per il primo grado in euro 518,00 per spese ed euro 5.885,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori di legge e per il presente grado in euro 4.034,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori di legge e con attribuzione all'avv. Rodolfo Cuomo dichiaratosi antistatario;
- 4- si dà atto che sussistono a carico di entrambe le appellanti principali le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto introduttivo.

Considerato che:

- il debito in parola, derivante da sentenza esecutiva, costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni;
- il presupposto sostanziale per il riconoscimento del debito fuori bilancio in parola è il finanziamento della relativa spesa, pari a complessivi **€ 14.991,01**;
- l'Avvocatura Provinciale, al fine di evitare ulteriori aggravii per l'Ente, esprime parere favorevole al riconoscimento del debito trattandosi di oneri scaturenti da sentenza esecutiva, con salvezza di ogni azione all'esito del giudizio innanzi alla Corte di cassazione, circa eventuali responsabilità interne all'Ente per danni illegittimi allo stesso.

Rilevato che occorre procedere con la dovuta urgenza al riconoscimento della legittimità del debito di che trattasi, onde evitare all'Ente di incorrere in procedure esecutive a suo danno con conseguente aggravio del debito dei maturandi accessori.

Accertato che la spesa complessiva di **€ 14.991,01**, di cui:

€ 8.586,92 per spese legali del primo grado di giudizio

€ 518,00 per spese esenti

€ 5.886,09 per spese legali del secondo grado di giudizio.

in favore dell'avvocato antistatario Rodolfo Cuomo, trova copertura finanziaria sul Cap. 3833, imp. n. 3759/2020;

Dato atto, da ultimo, che sul giudizio in questione, è pendente ricorso in Cassazione, promosso dall'Amministrazione Provinciale, al cui esito si verificheranno eventuali responsabilità interne all'Ente e della Samte .

Ritenuto dover provvedere in merito.

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;
- la Deliberazione presidenziale n. 13 del 21/01/2021 avente ad oggetto "Approvazione Piano della Performance provvisorio anno 2021 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2021" e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità 2021/2023;

Visto il decreto presidenziale n. 29 del 01.07.2021, adottato a seguito delle Delibera di riorganizzazione temporanea della microstruttura dell'Ente, seguito della DP 288/2020, con il quale il presidente della provincia ha conferito le funzioni di dirigente a.i. del Settore AMMINISTRATIVO FINANZIARIO al Segretario Generale titolare della Provincia, in attesa del termine delle procedure selettive del dirigente a Tempo determinato, in corso di svolgimento;

Viste

- la determinazione del dirigente a.i. del Settore Amministrativo finanziario n. 1134 del 01.07.2021 con la quale sono state delegate Rinnovo incarichi area posizione organizzativa Responsabili servizi Settore Amministrativo-Finanziario - Società Partecipate, Settore Servizi Staff e Supporto e Settore Avvocatura
- la determinazione del dirigente a.i. del Settore Amministrativo finanziario n. 1137 del 02.07.2021 sono state delegate le funzioni gestionali ai responsabili di PO conservando in capo a se stesso, il suddetto dirigente, l'espressione del visto di regolarità tecnica sulle deliberazioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs 267/2000 da parte del dirigente competente

P R O P O N E D I D E L I B E R A R E

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo

- 1. di procedere** al riconoscimento delle somme come sopra specificate e descritte, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.L.vo 267/2000, per un valore complessivo di € **14.991,01 relative alle spese legali** ;
- 2. di partecipare il Settore Tecnico/Tutela Ambiente a provvedere secondo legge vigente alla rimozione delle balle e liberazione dei fondi ed eventuale risarcimento del danno con proprio provvedimento;**
- 3. di dare atto** che la somma complessivamente riconosciuta è dovuta nei confronti dell'avvocato Rodolfo Cuomo dichiaratosi antistatario così come di seguito si riporta:
 - € **8.586,92 per spese legali del primo grado di giudizio comprensive di oneri di legge;**

- € 518,00 per spese esenti;
 - € 5.886,09 per spese legali del secondo grado di giudizio comprensive di oneri di legge;
4. di far gravare la spesa complessiva di € 14.991,01 sul Cap. 3833, imp. n. 3759/2020;
 5. di demandare al Responsabile dell' Avvocatura Provinciale l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti per la liquidazione del debito;
 6. di dichiarare il provvedimento ad adottarsi immediatamente eseguibile a mente dell'art. 134 T.U. 267/00 .

Benevento, lì 12/07/2021

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott. Serafino De Bellis

Il Responsabile del Servizio
Dott. Serafino De Bellis